



INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI COVID-19 NELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

(Versione 2.0 del 11.11.2020)

Premessa

Scopo del presente documento è quello di fornire alla Comunità Accademica le indicazioni operative per la gestione delle diverse casistiche che si possono presentare in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di uniformare i comportamenti e minimizzare i rischi di contagio.

Tale documento sarà aggiornato di volta in volta in relazione alle norme di legge e alle disposizioni delle autorità competenti che interverranno.

Riferimenti normativi

- D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" (art. 87);
- D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- DPCM 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33" e allegato 18 "Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'a.a. 2020/2021";
- Note MUR prot. 2833 del 30.6.2020, prot. 3198 del 14.08.2020, prot. 3766 del 6.9.2020 e prot. 3832 del 8.9.2020;
- DPCM del 7 settembre 2020 di proroga fino al 7 ottobre 2020 delle misure del DPCM del 7.08.2020 e allegato 22 "Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nella aule universitarie";
- D.L. 8 settembre 2020 n. 111 "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (art. 5);
- Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 del 21.08.2020 "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'istruzione e INAIL;



- D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 "Misure urgenti connesse alla proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
- DPCM 13 ottobre 2020 e relativi allegati;
- Legge 13 ottobre 2020 n. 126, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
- D.M. 19 ottobre 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione;
- DPCM 3 novembre 2020 e relativi allegati.

Figure di riferimento di Ateneo

- **Referente Universitario per Covid-19:** individuato, con DR n. 1570 del 14.09.2020, nel Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e coadiuvato dal "Tavolo c.d. TACI" e dal "Comitato tecnico-scientifico di Ateneo per l'analisi dei rischi relativi alle emergenze sanitarie", si interfaccia con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali per i protocolli di prevenzione e controllo e per le procedure di gestione dei casi sospetti e confermati, nonché ha funzioni di raccordo con i Referenti presso i Dipartimenti/Centri.
- **Referenti presso i Dipartimenti/Centri già nominati dai relativi Direttori con appositi provvedimenti:** monitoraggio e controllo circa l'adozione delle misure di sicurezza.
- **Medico competente del datore di lavoro:** le competenze sono disciplinate dal D.L.vo 81/08 e s.m.i.; relativamente alla certificazione della "fragilità", si rinvia all'art. 41, comma 6, del D.L.vo citato e al Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (DR. n. 756 del 8.5.2020).

Misure di prevenzione secondaria

Di seguito sono riportate le indicazioni operative per la gestione dei casi confermati o sospetti e focolai di Covid-19 e dei relativi contatti stretti:

1) Docente che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito universitario.

Il docente deve avvisare il Direttore del Dipartimento dell'assenza e allontanarsi dalla struttura, rientrare al proprio domicilio e contattare l'autorità sanitaria competente per la valutazione clinica necessaria, la certificazione medica e l'eventuale prescrizione del test diagnostico.

In base all'allegato 1 "Addendum sicurezza – fase 2", approvato con DR n. 909 del 27.05.2020, ogni struttura si è dotata di una stanza idonea per far eventualmente sostare il personale prima del rientro a casa.



2) Studente, dottorando, assegnista di ricerca, lavoratore autonomo che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito universitario.

Lo studente, il dottorando, l'assegnista di ricerca e il lavoratore autonomo devono allontanarsi dalla struttura, rientrare al proprio domicilio e contattare l'autorità sanitaria competente per la valutazione clinica necessaria e l'eventuale prescrizione del test diagnostico.

In base all'allegato 1 "Addendum sicurezza – fase 2", approvato con DR n. 909 del 27.05.2020, ogni struttura si è dotata di una stanza idonea per far eventualmente sostare il personale prima del rientro a casa.

3) Dipendente che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito universitario.

Il dipendente deve avvisare il superiore gerarchico e allontanarsi dalla struttura, rientrare al proprio domicilio e contattare l'autorità sanitaria competente per la valutazione clinica necessaria, la certificazione medica e l'eventuale prescrizione del test diagnostico.

In base all'allegato 1 "Addendum sicurezza – fase 2", approvato con DR n. 909 del 27.05.2020, ogni struttura si è dotata di una stanza idonea per far eventualmente sostare il personale prima del rientro a casa.

4) Docente o dipendente che presentino un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.

Il docente o il dipendente deve restare a casa, informare l'autorità sanitaria competente e comunicare tempestivamente al Direttore del Dipartimento/superiore gerarchico l'assenza dal lavoro, con conseguente trasmissione della relativa certificazione medica ai sensi della disciplina vigente.

5) Studente, dottorando, assegnista di ricerca, lavoratore autonomo che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.

Lo studente, il dottorando, l'assegnista e il lavoratore autonomo devono restare a casa e informare l'autorità sanitaria competente.

6) Docente convivente di un caso positivo.

Il docente convivente di un caso positivo, qualora su valutazione dell'autorità sanitaria competente sia considerato contatto stretto e posto in quarantena con sorveglianza attiva o in perma-



nenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, **ove non abbia una certificazione di malattia**, alla luce di quanto dispone l'art. 4, comma 2, del D.M. 19 ottobre 2020, potrà svolgere attività didattica da remoto ed ogni altra attività accademica espletabile da remoto e dovrà avvisare tempestivamente il Direttore del Dipartimento.

Ove invece vi sia anche una certificazione di malattia, accanto al provvedimento di quarantena o isolamento fiduciario, il docente non potrà svolgere attività didattica (né in presenza né da remoto) né altre attività accademiche e dovrà tempestivamente avvisare dell'assenza il Direttore del Dipartimento. La certificazione di malattia da covid dovrà essere comunicato all'Ateneo affinché si proceda ad applicare al periodo di assenza suddetto le previsioni di cui all'art. 87, comma 1, del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020.

Ove il docente non sia posto in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dall'autorità sanitaria competente, allo stesso è precauzionalmente raccomandato lo svolgimento dell'attività didattica in modalità da remoto finché perdura la convivenza con soggetto positivo; in tal caso è tenuto ad avvisare tempestivamente il Direttore del Dipartimento dell'assenza.

7) Dipendente convivente di un caso positivo.

Il dipendente convivente di un caso positivo, su valutazione dell'autorità sanitaria competente, potrà essere considerato contatto stretto e posto in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Ove non vi sia una certificazione di malattia, si applica l'art. 4, comma 2, del D.M. 19 ottobre 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, che dispone che il lavoratore in quarantena o isolamento, non malato, debba svolgere la propria attività in modalità agile, o, ove la sua attività ordinaria non sia espletabile in modalità agile, avere l'assegnazione di mansioni equivalenti espletabili in modalità agile.

Ove, invece, il dipendente abbia anche una certificazione di malattia, si applicherà l'equiparazione dell'assenza per la malattia da covid al ricovero ospedaliero ed il periodo di assenza non sarà computato ai fini del comporta, ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, come da ultimo modificato dal D.L. 104/2020 come modificato in sede di conversione dalla L. 126/2020. Ai fini dell'applicazione di tale previsione, dalla certificazione dovrà emergere incontrovertibilmente la riconducibilità dello stato di malattia al covid.

In ogni caso il dipendente, **ove non sia posto in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva** dall'autorità sanitaria competente e finché perdura la convivenza con soggetto positivo, potrà fruire dei giorni di smart working, ove sia già assegnato ad attività lavorativa in modalità agile, ovvero chiedere al Responsabile della Struttura di appartenenza l'assegnazione a mansioni espletabili in modalità agile e fruire dello smart working.



8) Studente, dottorando, assegnista e lavoratore autonomo convivente di un caso positivo.

I soggetti in oggetto conviventi di un caso positivo, su valutazione dell'autorità sanitaria competente, potranno essere considerati contatto stretto e posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

E' precauzionalmente raccomandato, ove non siano posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dall'autorità sanitaria competente e nelle more dell'accertamento, lo svolgimento dell'attività didattica/ricerca/lavorativa in modalità da remoto finché perdura la convivenza con soggetto positivo.

9) Studente, docente, dipendente, dottorando, assegnista o lavoratore autonomo contatto stretto di un caso positivo.

Qualora i soggetti in oggetto risultassero contatto stretto di un caso positivo (ovvero nessun contatto diretto con il caso positivo), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso positivo non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dalle autorità competenti e che quest'ultime abbiano accertato una possibile esposizione.

10) Docente in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva disposti dalle autorità competenti.

Il docente, **ove non abbia una certificazione di malattia**, alla luce di quanto dispone l'art. 4, comma 2, del D.M. 19 ottobre 2020, potrà svolgere attività didattica da remoto ed ogni altra attività accademica espletabile da remoto e dovrà avvisare tempestivamente il Direttore del Dipartimento.

Ove invece vi sia anche una certificazione di malattia, accanto al provvedimento di quarantena o isolamento fiduciario, il docente non potrà svolgere attività didattica (né in presenza né da remoto) né altre attività accademiche e dovrà tempestivamente avvisare dell'assenza il Direttore del Dipartimento. La certificazione di malattia da covid dovrà essere comunicato all'Ateneo affinché si proceda ad applicare al periodo di assenza suddetto le previsioni di cui all'art. 87, comma 1, del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020.

10-bis) Dipendente in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva disposti dalle autorità competenti.

Ove non vi sia una certificazione di malattia, si applica l'art. 4, comma 2, del D.M. 19 ottobre 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, che dispone che il lavoratore in quarantena o isolamento, non malato, debba svolgere la propria attività in modalità agile, o, ove la sua attività



ordinaria non sia espletabile in modalità agile, avere l'assegnazione di mansioni equivalenti espletabili in modalità agile.

Ove, invece, il dipendente abbia anche una certificazione di malattia, si applicherà l'equiparazione dell'assenza per la malattia da covid al ricovero ospedaliero ed il periodo di assenza non sarà computato ai fini del comparto, ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, come da ultimo modificato dal D.L. 104/2020 come modificato in sede di conversione dalla L. 126/2020. Ai fini dell'applicazione di tale previsione, dalla certificazione dovrà emergere incontrovertibilmente la riconducibilità dello stato di malattia al covid.

11) Docente caso sospetto asintomatico in attesa di accertamento.

Il docente deve avvisare tempestivamente il Direttore del Dipartimento dell'assenza e allo stesso è precauzionalmente raccomandato, nelle more dell'accertamento, lo svolgimento dell'attività didattica in modalità da remoto.

12) Docente caso sintomatico con accertamento medico e docente paucisintomatico.

Il docente deve avvisare tempestivamente il Direttore del Dipartimento.

Non è previsto, in presenza di accertamento medico della sintomatologia, lo svolgimento di attività didattica (né in presenza né da remoto) né di altre attività accademiche. La certificazione medica sarà trasmessa ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di docente paucisintomatico e in assenza di certificazione medica è consentito lo svolgimento dell'attività didattica in modalità da remoto.

13) Dipendente caso sospetto asintomatico o paucisintomatico in attesa di accertamento.

Il dipendente potrà fruire di giorni di smart working, ove sia già assegnato ad attività lavorativa in modalità agile, ovvero chiedere al Responsabile della Struttura di appartenenza l'assegnazione a mansioni espletabili in modalità agile e fruire dello smart working, per il tempo necessario agli accertamenti sanitari.

14) Docente genitore di figlio convivente, minore di anni sedici, in quarantena a seguito di contatti verificatisi all'interno dei contesti indicati dalla normativa vigente.

Il docente genitore di figlio convivente, minore di anni sedici, in quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatti verificatisi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che



privati, o all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche, potrà svolgere attività didattica in modalità da remoto.

Il docente deve avvisare tempestivamente il Direttore del Dipartimento dell'assenza.

Ove ciò non sia possibile, ai sensi dell'art. 21-bis, comma 3, del D.L. 104/2020 convertito, con modifiche, con L. 126/2020, il docente, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio; per i periodi di congedo ai sensi della disposizione da ultimo richiamata con riferimento a figli minori di anni quattordici è riconosciuta, in luogo della retribuzione e per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 21-bis, comma 3, del D.L. 104/2020 convertito, con modifiche, con L. 126/2020; tale previsione non si applica nel caso di figli tra i 14 ed i 16 anni.

Da ultimo il legislatore, con D.L. 137/2020, ha esteso le suddette previsioni anche al caso di genitore di figlio minore di anni sedici interessato da un provvedimento che abbia disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza e l'altro genitore lavori in presenza.

Resta salva la facoltà per il personale docente di fruire del congedo straordinario, pari a 45 giorni l'anno, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 3/1957.

15) Dipendente genitore di figlio convivente, minore di anni sedici, in quarantena a seguito di contatti verificatisi all'interno dei contesti indicati dalla normativa vigente.

Al dipendente genitore di figlio convivente, minore di anni sedici, in quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatti verificatisi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche, si applica l'art. 21-bis del D.L. 104/2020, come da ultimo modificato dall'art. 22 del D.L. 137/2020:

"1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni sedici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.

2. E' altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.



3. *Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.*

4. *Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.*

5. *Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3.*

6. *Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020."*

16) Docente convivente con caso sospetto in attesa di accertamento.

Al docente è precauzionalmente raccomandato, nelle more dell'accertamento, lo svolgimento della didattica in modalità da remoto. E' tenuto ad avvisare tempestivamente il Direttore del Dipartimento dell'assenza.

17) Dipendente convivente con caso sospetto in attesa di accertamento.

Il dipendente potrà fruire di giorni di smart working, ove sia già assegnato ad attività lavorativa in modalità agile, ovvero chiedere al Responsabile della Struttura di appartenenza l'assegnazione a mansioni espletabili in modalità agile e fruire dello smart working, per il tempo necessario agli accertamenti sanitari nei confronti del convivente.

18) Studente caso sospetto asintomatico in attesa di accertamento, convivente con caso sospetto in attesa di accertamento e studente paucisintomatico.



E' raccomandato allo studente di seguire l'attività didattica in modalità telematica.

19) Dottorando, assegnista o lavoratore autonomo caso sospetto asintomatico in attesa di accertamento, convivente con caso sospetto in attesa di accertamento e studente paucisintomatico.

E' precauzionalmente raccomandato lo svolgimento dell'attività didattica/ricerca/lavorativa in modalità da remoto.

Da ultimo si richiama, per completezza di disciplina, il documento "**Procedure di Ateneo per la ripresa delle attività didattiche nella fase 3 (dal 14 settembre 2020) rev. 1 del 29.10.2020**", di cui al DR. n. 1570/2020 e pubblicato al link https://www.coronavirus.unipg.it/files/fase-3/procedure_attivit didattiche_rev_1.pdf con particolare riferimento alla gestione delle ipotesi 1: caso confermato di Covid-19 e ipotesi 2: caso sospetto, in attuazione all'allegato 22 del DPCM 7.9.2020.

Infine, per quanto ivi non previsto trovano applicazione le norme di legge e le disposizioni delle autorità competenti emanate in materia.

Glossario 1

Il vocabolario del Covid-19: i termini e il loro significato

Caso positivo: caso in cui i criteri diagnostici molecolari e clinici rendono la diagnosi altamente attendibile per l'infezione da SARS-CoV-2.

Curva di contagio: Indica il conteggio giornaliero di nuovi casi; essa può crescere, avere una ripida pendenza, un andamento orizzontale, abbassarsi, o come speriamo tutti, appiattirsi del tutto.

Contagio: La trasmissione di una malattia infettiva dalla persona malata ad una sana sia direttamente sia mediante materiali o mezzi inquinati (aria, acqua, alimenti, escrezioni), ovvero attraverso insetti o animali trasmettitori dei microrganismi infettivi.

Dispnea: Si indica il termine medico che corrisponde alla consapevolezza di una persona nel faticare a respirare: alla base c'è un'oggettiva difficoltà nello scambio di gas (ossigeno e anidride carbonica) tra il sangue presente nei piccoli vasi del polmone e l'aria che si trova negli alveoli. La dispnea può essere causata da malattie di diversi organi del corpo, soprattutto apparato respiratorio, cuore, vasi o sangue. Come noto, può essere un sintomo di patologia indotta dal Coronavirus.

Distanziamento Sociale: Può essere inteso come l'insieme di azioni di natura non farmacologica per il controllo delle infezioni, con l'obiettivo di rallentare o fermare la diffusione di una malattia contagiosa quale è il Covid-19. Rispettando il distanziamento sociale, diminuiscono le probabilità di contatto di persone portatrici di un'infezione con individui non infetti: si riduce così al minimo la trasmissione della malattia e quindi la mortalità.

Epidemia: Manifestazione collettiva di una malattia che rapidamente si diffonde, per contagio diretto o indiretto, fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto, e si estingue dopo una durata più o meno lunga.

Focolaio: Si parla di focolaio epidemico quando una malattia infettiva provoca un aumento nel numero di casi rispetto a quanto atteso all'interno di una comunità o di una regione ben circoscritta.



Immunità di gregge: Si tratta di un meccanismo che si instaura all'interno di una comunità: se la grande maggioranza degli individui è vaccinata (o ha superato la malattia con anticorpi propri), limita la circolazione di un agente infettivo andando quindi a proteggere anche coloro che non possono sottoporsi a vaccinazione.

Infodemia: Circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti affidabili.

Letalità: In medicina con il termine letalità ci si riferisce al numero di morti sul numero di malati di una certa malattia entro un tempo specificato. La letalità è una misura della gravità di una malattia e si usa in particolar modo per le malattie infettive acute.

Lookdown: Termine inglese che possiamo tradurre in italiano con le parole "blocco" o "isolamento". In tempi di Coronavirus, è utilizzato per indicare le misure di contenimento messe in atto dall'Italia e dagli altri Paesi nel mondo per fronteggiare l'emergenza. Questo protocollo prevede infatti misure di isolamento, ovvero una limitazione delle entrate e delle uscite da una delimitata zona e una chiusura delle attività non considerate primarie.

Mortalità: La mortalità, che spesso viene erroneamente confusa con la letalità, è concettualmente differente e porta a risultati molto diversi, in quanto mette a rapporto il numero di morti per una determinata malattia (o addirittura per tutte le cause) sul totale della popolazione media presente nello stesso periodo di osservazione.

Pandemia: Epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, cioè a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti.

Paziente Zero: Il primo paziente individuato, studiato e sottoposto a terapie all'interno del campione della popolazione di un'indagine epidemiologica.

Picco: Punta massima esponenziale di raggiunta del virus. Esso è variabile e dipende dalla curva di contagio.

Quarantena: Periodo di segregazione e di osservazione al quale vengono sottoposti persone, animali e cose ritenuti in grado di portare con sé o trattenere i germi di malattie infettive, spec. esotiche; così detto dalla durata originaria di quaranta giorni, che in passato si applicava rigorosamente soprattutto a chi (o a ciò che) proveniva per via di mare, in tempi moderni è stato ridotto a seconda delle varie malattie, in rapporto al relativo periodo d'incubazione e alle pratiche di disinfezione.

Quarantena fiduciaria (isolamento quarantenario obbligatorio):

Appartengono a questa macro-categoria:

1. soggetti sintomatici, con quadri simil influenzali, segnalati da MMG/PLS/CA ad ATS che non presentano in anamnesi evidenza di contatto con caso
 2. contatti di caso sintomatici, identificati da ATS a seguito di indagine epidemiologica
 3. contatti di caso asintomatici, identificati da ATS a seguito di indagine epidemiologica
- i quali non hanno effettuato tampone nasofaringeo per ricerca di SARS-CoV-2.

I soggetti appartenenti al questo gruppo attualmente concludono l'isolamento domiciliare fiduciario dopo 14 giorni di clinica silente (1 e 2), e/o dall'ultimo contatto con il caso (3).

Quarantena obbligatoria: Tutti i casi COVID, ancorché clinicamente guariti con storia di tampone positivo: conclusione della quarantena dopo 14 gg di clinica silente, con doppio tampone negativo.

Sintomi compatibili con Covid-19: includono uno o più dei seguenti:

1. febbre superiore o uguale a 37,5° e brividi,
2. tosse di recente comparsa,
3. difficoltà respiratoria,
4. perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),
5. raffreddore con secrezioni nasali,
6. mal di gola,
7. diarrea (soprattutto nei bambini).

Soggetto Asintomatico: È un soggetto che, nonostante sia affetto da una malattia, non presenta alcun sintomo apparente. Esiste un periodo chiamato "incubazione" in cui una malattia infettiva è già presente senza mostrare alcun sintomo: l'incubazione è quindi "asintomatica" e termina quando il paziente avverte i primi sintomi, momento in cui la



malattia da "asintomatica" diventa "sintomatica". Una malattia può rimanere asintomatica per periodi brevi o lunghi; alcune malattie possono rimanere asintomatiche per sempre.

Soggetto Paucisintomatico: pur non esistendo una definizione univoca per Covid-19, in genere si indica con tale termine un soggetto con sindrome simil-influenzale con temperatura inferiore ai 37,5°, con tosse secca e stato di malessere generale.

Tampone: Test rinofaringeo che permette di determinare la positività a virus.

Virus: In biologia, termine con cui si designa un gruppo di organismi, di natura non cellulare e di dimensioni submicroscopiche, incapaci di un metabolismo autonomo e perciò caratterizzati dalla vita parassitaria endocellulare obbligata, costituiti da un acido nucleico (genoma) rivestito da un involucro proteico (capside). Quando un virus riesce a penetrare all'interno di una cellula con la quale è venuto in contatto, il suo genoma si integra nel materiale genetico della cellula ospite alterandone così il patrimonio genetico e obbligandola a sintetizzare acidi nucleici e proteine virali e quindi alla replicazione del virus.

Glossario 2

Acronimi

MMG, medico di medicina generale

PLS, pediatra di libera professione

ATS, Agenzia per la Tutela della Salute, ove presenti, ovvero gli Organi preposti dalle Aziende Sanitarie locali.

CA, servizi di continuità assistenziale, ove presenti o organismi equiparati.